

## AGEVOLAZIONI

### **Non può fruire del superbonus la riqualificazione energetica globale di un edificio**

di Sergio Pellegrino

DIGITAL Master di specializzazione  
**IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**  
Scopri di più >

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 43](#), pubblicata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle Entrate, viene esaminato il caso del **proprietario di un edificio unifamiliare** che intenderebbe beneficiare del **superbonus** per gli interventi che ha pianificato di realizzare sull'immobile.

Da un lato intende procedere alla **sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore**, conseguendo in questo modo un **miglioramento di due classi energetiche**: questo rappresenterebbe **l'intervento trainante**, ex comma 1 lettera c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, richiesto dalla disciplina del *superbonus* e che avrebbe un **limite di spesa di 30.000 €**.

Come **intervento trainato** vorrebbe, invece, agevolare, nel **limite di spesa di 90.909,09 €**, la **riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull'involucro dell'edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti)**, contemplata dal [comma 344](#) dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.

Il **"traino"** sarebbe garantito dalla previsione contenuta nel **secondo comma dell'articolo 119**, che stabilisce che la detrazione del 110% si applica *"anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"*, estendendo il **superbonus**, almeno in apparenza, a tutte le misure che rientrano nell'ambito dell'**ecobonus**.

La problematica verte proprio sulla **possibilità di qualificare l'intervento di riqualificazione energetica globale dell'edificio come un intervento che possa beneficiare del 110%**.

Il [comma 344](#) dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 fa riferimento agli interventi *"di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di*

*energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1), annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.*

Nella previsione normativa in questione manca quindi **qualsiasi indicazione specifica sulla tipologia di intervento da realizzare**, venendo “premiato” qualsiasi intervento o insieme di interventi che consenta di conseguire la **maggior efficienza energetica** richiesta dalla disposizione.

Una strutturazione di questo tipo stride quindi con la logica della disciplina del *superbonus*, che è basata sulla **distinzione tra interventi trainanti e trainati**.

Di conseguenza, l’Agenzia conclude che **la detrazione del 110% non può essere riconosciuta in relazione alle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato**, nell’accezione di cui al [comma 344](#) dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, rappresentando questo **un intervento che può essere agevolato solo in modo “autonomo”, mai in combinazione con altri**.

**L’indicazione dell’Agenzia non sorprende.**

Innanzitutto essa è **in assonanza** con quella già data al riguardo dal **Mise** in occasione del *forum di Telefisco*, allorquando aveva affermato che “*Gli interventi previsti dall’ecobonus (legge 296/2006 e successive modificazioni e art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni) sono ammissibili come interventi trainati. Fanno eccezione gli interventi di riqualificazione energetica globale in quanto non è un intervento cumulabile con altri interventi* e gli “*interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda*” in quanto ricompresi all’interno degli interventi previsti ai sensi del *comma 345 della legge 296/2006 (interventi sull’involturo)* anche senza la verifica che si abbia il miglioramento della qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015; gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche non sono ammessi tra quelli trainati come spiegato nella Faq n. 3 sul Superecobonus.”

Poi, appare **coerente** con la **prassi** della stessa Agenzia in relazione alle **altre agevolazioni edilizie**: come precisato anche nella [circolare n. 19/E/2020](#), la scelta di ricorrere all’agevolazione del comma 344 impedisce contribuente di fruire per il medesimo intervento o anche per parti di esso di altre agevolazioni.